

REGIONE PUGLIA  
Repubblica Italiana

STATO DI NEW YORK  
U.S.A.

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

STIPULATO TRA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PUGLIA

E

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

STIPULATO TRA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA LA REGIONE PUGLIA

E

IL GOVERNATORE DELLO STATO DI NEW YORK

Le Parti intendono operare, con le risorse proprie e con quelle del presente Accordo, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- 1- promozione di accordi rivolti ad associazioni, centri tecnologici, scambi commerciali, investimenti e iniziative per lo sviluppo della piccola e media impresa;
- 2- collaborazione commerciale rivolta alle piccole e medie imprese, compresa l'assistenza che le Parti potranno prestarsi reciprocamente, con particolare riguardo ad accordi, con particolare riguardo all'area dell'automazione tecnologica, e scambi di informazioni sui mercati industriali e sulle loro infrastrutture;
- 3- scambio di informazioni riguardanti le imprese universitarie e cooperare con queste delle Parti, anche attraverso la creazione di specifici gruppi di lavoro.

Art. 2

Le Parti potranno creare nelle proprie Aree di riferimento un database con informazioni sulle ditte interessate a cooperare con partner, specialmente nell'area dell'alta tecnologia.

14 novembre 1997

**REGIONE PUGLIA**  
Repubblica Italiana

**STATO DI NEW YORK**  
U.S.A.

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

STIPULATO TRA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PUGLIA  
E

IL GOVERNATORE DELLO STATO DI NEW YORK

La Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta, Prof. Salvatore Distaso, e lo Stato di New York, rappresentato dal Governatore, George Pataki (d'ora innanzi chiamate "PARTI"), ritenendo di dover consolidare lo sviluppo dei rapporti relativi ai settori della piccola e media impresa, del commercio, dell'agricoltura e del turismo, convengono quanto segue:

### Art. 1

Le Parti intendono operare, con le modalità previste dal presente Accordo, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a- promozione di accordi rivolti ad assicurare intese strategiche, scambi commerciali, investimenti e iniziative per il sostegno della piccola e media impresa;
- b- collaborazione commerciale rivolta alle piccole e medie imprese, compresa l'assistenza che le Parti potranno prestarsi reciprocamente in aree già interessate da accordi, con particolare riguardo all'area dell'innovazione tecnologica;
- c- scambio di informazioni sui parchi industriali e sulle loro infrastrutture;
- d- scambio di informazioni riguardanti le imprese interessate a cooperare con partner delle Parti, anche attraverso la creazione di specifici gruppi di lavoro.

### Art. 2

Le Parti potranno creare nelle proprie Aree di riferimento un database con informazioni sulle ditte interessate a cooperare con partner, specialmente nell'area dell'alta tecnologia.

### Art. 3

Ciascuna delle Parti si adopererà, nell'ambito della rispettiva normativa di riferimento, al fine di assicurare direttamente e/o indirettamente ogni utile informazione e sostegno alle imprese interessate ai rispettivi mercati, con particolare riferimento ad iniziative rivolte agli scambi commerciali, alla collaborazione tra le piccole medie imprese e ad ogni altra azione utile all'internazionalizzazione delle proprie realtà produttive.

### Art. 4

Le Parti promuoveranno nella Regione Puglia e nello Stato di New York specifici incontri per pubblicizzare alla comunità economica le facilitazioni che esistono nelle due realtà territoriali per le imprese che vogliono creare nuovi mercati.

### Art. 5

Le Parti si attiveranno per sviluppare ogni utile rapporto fra la popolazione italoamericana dello Stato di New York, preferibilmente di origine pugliese, promuovendo iniziative di carattere culturale, sociale e turistico, finalizzate alla più ampia sensibilizzazione della società civile.

### Art. 6

Lo Stato di New York fornirà alla Regione Puglia le informazioni e l'assistenza necessaria rivolte allo sviluppo ed al consolidamento di una azione di riforma legislativa ed amministrativa a favore delle organizzazioni non profit, del loro inserimento nel contesto territoriale, sociale, economico e culturale di appartenenza, nonché delle forme di sostegno e di sviluppo da mettere in atto per una loro più adeguata valorizzazione, in collaborazione con Università e/o Istituti di Ricerca, previa intesa con le stesse.

### Art. 7

Le Parti si attiveranno, inoltre, per realizzare appositi progetti di formazione, con il concorso delle Camere di Commercio, delle Imprese, di Associazioni di Imprese e delle Università presenti nelle rispettive realtà. A tale scopo saranno messe a disposizione borse di studio da riservare a studenti universitari per assicurare agli stessi, in base al principio di reciprocità, programmi di formazione da realizzare nelle realtà territoriali di riferimento delle Parti.

Art. 8

La Regione Puglia e lo Stato di New York, con il concorso delle Istituzioni impegnate nel campo della ricerca e delle Associazioni di Imprese, promuoveranno forme di scambio e di reciproca assistenza nel campo tecnologico, con particolare attenzione alle problematiche della ricerca applicata e alle tematiche relative all'industrializzazione delle innovazioni.

Art. 9

Le Parti concorderanno, ogni anno, un programma rivolto alla definizione dei temi da approfondire e delle azioni comuni da intraprendere.

Le Parti organizzeranno a turno, una volta all'anno, incontri per verificare i risultati della collaborazione, concordando la composizione delle delegazioni su base paritetica.

Le spese relative al soggiorno dei rappresentanti istituzionali delle delegazioni saranno a carico della Parte invitante.

Le spese relative al viaggio saranno a carico di ciascuna delle Parti.

Art. 10

Ogni Parte designerà una o più persone responsabili della corretta applicazione del presente Accordo di Collaborazione.

Le questioni controverse, connesse all'interpretazione dell'Accordo, verranno risolte attraverso consultazioni tra le Parti.

Art. 11


Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui è sottoscritto.

Il presente accordo ha la validità di 5 anni (cinque). Esso si intenderà tacitamente, rinnovato per altri 5 anni, qualora nessuna delle Parti provveda ad assicurare formale disdetta scritta, almeno sei mesi prima della scadenza prevista.

Il presente Accordo di collaborazione, redatto in due esemplari identici nelle rispettive lingue ufficiali delle Parti, consta di n. 3 pagine formalmente siglate e hanno la stessa validità.

Bari, 14 NOV. 1997

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DELLA REGIONE PUGLIA  
Prof. Salvatore Distaso



per IL GOVERNATORE DI NEW YORK  
IL MINISTRO PER LO SVILUPPO  
DELLO STATO DI NEW YORK  
Charles Gargano

